REGOLAMENTO (CEE) N. 677/74 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 1974

relativo all'organizzazione di un'indagine sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per assolvere i compiti affidatile dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 39, 117, 118, 119 e 122, la Commissione deve conoscere la situazione e l'evoluzione delle retribuzioni negli Stati membri;

considerando che, contrariamente a quanto esiste per l'industria e per i servizi, non si dispone ancora, per l'agricoltura, di statistiche salariali comparabili a livello comunitario e che occorre pertanto colmare tale lacuna;

considerando che le informazioni statistiche sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli disponibili negli Stati membri non permettono di procedere a validi confronti e che è necessaria quindi un'indagine comunitaria specifica, condotta sulla base di definizioni e di caratteristiche uniformi;

considerando che le difficoltà tecniche di un'investigazione sui salari nell'agricoltura obbligano a procedere per gradi ed a considerare, in primo luogo, le retribuzioni dei soli lavoratori agricoli fissi;

considerando che è possibile e più economico effettuare tale indagine esclusivamente per campione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Commissione è incaricata di procedere ad un'indagine sulle retribuzioni di fatto dei lavoratori agricoli fissi, sulla base di informazioni statistiche relative ad un mese del 1974, preferibilmente il mese di aprile.

Articolo 2

L'indagine si estende a tutte le aziende che occupano operai fissi e che esercitano attività delimitate e definite dalla classe 01 della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), eccettuate le aziende la cui attività consiste esclusivamente o principalmente nella creazione e manutenzione di giardini e parchi, nella caccia e nell'esecuzione di attività associate all'agricoltura.

Articolo 3

L'indagine è effettuata per campione.

I datori di lavoro cui fanno capo le aziende figuranti nel campione sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'indagine, secondo le modalità qui appresso indicate.

Articolo 4

L'indagine consiste nel rilevare, per ciascun lavoratore fisso, tutti i dati sulla retribuzione lorda in denaro per un mese del 1974, preferibilmente il mese di aprile, l'esistenza di erogazioni in natura, la natura dell'attività svolta, la base di calcolo della retribuzione e il numero di ore retribuite, nonché il sesso, l'età e la qualifica professionale.

Articolo 5

I dati sono raccolti dai servizi statistici degli Stati membri.

In collaborazione con i servizi statistici degli Stati membri, la Commissione determina le modalità tecniche dell'indagine e le modalità secondo cui i risultati le sono trasmessi.

Articolo 6

I dati individuali raccolti nel quadro dell'inchiesta possono essere utilizzati soltanto a fini statistici. È vietato utilizzarli a scopi fiscali e comunicarli a terzi.

Gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a reprimere qualsiasi infrazione:

a) all'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 3,
b) all'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni, conformemente al primo comma del presente articolo.

Articolo 7

Le spese sostenute dagli Stati membri per l'indagine sono imputate agli appositi stanziamenti nel bilancio delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL